



## **COMUNE DI PRESEGLIE**

### **Provincia di Brescia**

#### **REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 446/97.**

##### **Art. 1 . Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.**

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata tra quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e quella eventualmente dovuta in quanto terreno agricolo ai sensi dell'art. 5 comma 7 dello stesso decreto legislativo.
2. Condizioni indispensabili per il diritto al rimborso sono le seguenti:
  - a) che non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate;
  - b) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;
  - c) che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva;
  - d) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.
3. Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato, con l'attestazione delle condizioni sopra richiamate al comma 2 lett. a) e lett. b), e secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a L. 20.000.

##### **Art. 2 . Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento.**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabelle allegato A) al presente regolamento. Le tabelle fanno riferimento, per quanto riguarda l'individuazione delle diverse zone, alla cartografia allegato B)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992,

ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3. La tabella (Allegato A) di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione. La cartografia (allegato B) si intende modificata con le variazioni che interverranno nelle previsioni del P.R.G.

### **Art. 3 . Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.**

1. La riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92, si applica nei seguenti casi:
  - ai fabbricati rientranti nelle ipotesi di inagibilità o inabitabilità previste dal regolamento tipo d'igiene approvato dalla Regione Lombardia, e di fatto non utilizzati;
  - alle ipotesi di fatiscenza sopravvenuta, individuate secondo gli stessi criteri di cui al punto precedente, a condizione che la fatiscenza non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti dall'art. 31 lett. a) e b) della L. 457/78.
2. Nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.
3. L'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità o di fatiscenza sopravvenuta è allegata dal contribuente alla dichiarazione di variazione ai fini ICI, o alla comunicazione eventualmente prevista ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. l) punto 1.

### **Art. 4 . Versamenti dei contitolari.**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.
2. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

### **Art. 5 [soppresso]**

### **Art. 6 . Differimenti dei versamenti per situazioni particolari.**

1. [soppresso]
2. [soppresso]
3. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.
4. La giunta comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.”

#### **Art. 7 . Compensi incentivanti al personale.**

1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'ICI, è riconosciuto un compenso incentivante.
2. Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale ed entro un limite massimo individuale, stabiliti dalla giunta comunale all'inizio di ogni anno, sugli importi per imposta, sanzioni ed interessi, degli accertamenti e delle liquidazioni divenuti definitivi.
3. Il fondo costituito come al comma 2 si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'ente, ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio tributi, salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede il dirigente superiore o, in mancanza, il segretario comunale.
4. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal CCNL dei dipendenti degli enti locali, e agli emolumenti di cui all'art. 6 comma 8 della L. 127/97 modificata dalla L. 191/98, e alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art. 10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali, e alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.

#### **Art. 8 . Modalità di pagamento dell'imposta.**

1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.

#### **Art. 9 . Abitazione principale.**

1. Si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che dell'applicazione della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, dal soggetto passivo dell'imposta ai propri parenti residenti anagraficamente sino al secondo grado in linea retta. Il soggetto passivo dell'imposta dovrà comunicare all'Ufficio Tributi comunale entro 60 giorni dell'avvenuta cessione gratuita dell'uso indicando il nominativo del beneficiario nonché i dati catastali dell'immobile.

= O O O =

ALLEGATO A)

TABELLA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI

Invariato: vedi allegato deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 27/11/1998

= O O O =

ALLEGATO B)

CARTOGRAFIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE

Invariato: vedi allegato deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 27/11/1998

= O O O =

**AGGIORNATO ALLA VARIAZIONE DEL 28/11/2008  
(DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43)**